



FAQ - Domande Frequenti sulle ELEZIONI POLITICHE 2022

*Fonte:
Governo Italiano - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali*

DOMENICA 25 SETTEMBRE I CITTADINI ITALIANI SONO CHIAMATI ALLE URNE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

I SEGGI SARANNO APERTI DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.

SARANNO ELETTI COMPLESSIVAMENTE **600 PARLAMENTARI** DI CUI:
200 SENATORI E 400 DEPUTATI.

L'ELETTORE DOVRÀ PRESENTARSI AL SEGGIO CON UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ E LA TESSERA ELETTORALE.

CHI NON HA LA TESSERA O L'HA SMARRITA, PUÒ RICHIEDERLA
ALL'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI RESIDENZA.

L'ELETTORE AVRÀ DUE SCHEDE:
UNA PER LA CAMERA ED UNA PER IL SENATO.

PER LA PRIMA VOLTA PER L'ELEZIONE DEL SENATO, SONO AMMESSI A VOTARE COLORO CHE HANNO COMPIUTO 18 ANNI.

LA LEGGE ELETTORALE PREVEDE UN SISTEMA MISTO PROPORZIONALE E MAGGIORITARIO CON UN TERZO DI DEPUTATI E SENATORI ELETTI IN COLLEGI UNINOMINALI (VIENE ELETTO IL CANDIDATO PIÙ VOTATO) E I RESTANTI DUE TERZI CON UN SISTEMA PROPORZIONALE.

L'ELETTORE PUÒ:

- 1) VOTARE UNA LISTA E IL VOTO SI ESTENDE ANCHE AL CANDIDATO UNIVERSALE COLLEGATO;
- 2) VOTARE UN CANDIDATO UNINOMINALE E IL VOTO SI ESTENDE ALLA LISTA O ALLE LISTE COLLEGATE IN MISURA PROPORZIONALE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO DA OGNI SINGOLA LISTA;
- 3) VOTARE SIA UN CANDIDATO UNINOMINALE CHE UNA LISTA COLLEGATA.
- 4) NON È PRESENTE IL VOTO DISGIUNTO

SOLO IN **VALLE D'AOSTA**, SIA PER LA CAMERA CHE PER IL SENATO,
ED IN **TRENTINO-ALTO ADIGE** PER IL SENATO, L'ELEZIONE AVVIENE
ESCLUSIVAMENTE CON METODO MAGGIORITARIO IN COLLEGI
UNINOMINALI.

MODALITA DI ESPRESSIONE DEL VOTO

IL SEGGIO CONSEGNA ALL' ELETTORE DUE SCHEDE, UNA PER LA CAMERA ED UNA PER IL SENATO.

I MODELLI DELLE DUE SCHEDE SONO IDENTICI.

LE SCHEDE RECANO IL NOME DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE E, PER IL COLLEGIO PLURINOMINALE, IL CONTRASSEGNO DI CIASCUNA LISTA O I CONTRASSEGNI DELLE LISTE IN COALIZIONE AD ESSO COLLEGATE.

A FIANCO DEI CONTRASSEGNI DELLE LISTE SONO STAMPATI I NOMINATIVI DEI RELATIVI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE.

IL VOTO È ESPRESSO TRACCIANDO UN SEGNO SUL RETTANGOLO CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA E I NOMINATIVI DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

LE MODALITÀ DI VOTO SONO RIPORTATE ANCHE NELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA ELETTORALE, PRECISANDO CHE:

- 1) IL VOTO ESPRESSO TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA VALE ANCHE PER IL CANDIDATO UNINOMINALE COLLEGATO;
- 2) IL VOTO ESPRESSO TRACCIANDO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE COLLEGATO A PIÙ LISTE IN COALIZIONE VIENE RIPARTITO TRA LE LISTE IN PROPORZIONE AI LORO VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO UNINOMINALE.

SE L'ELETTORE TRACCIA UN SEGNO SUL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO DEL COLLEGIO UNINOMINALE E UN SEGNO SUL SOTTOSTANTE RETTANGOLO CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA ED I NOMINATIVI DEI CANDIDATI, IL VOTO È COMUNQUE VALIDO A FAVORE SIA DEL CANDIDATO UNINOMINALE SIA DELLA LISTA. SE L'ELETTORE TRACCIA UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO E UN SEGNO SUI NOMINATIVI DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE DELLA LISTA MEDESIMA, IL VOTO È CONSIDERATO VALIDO A FAVORE SIA DELLA LISTA SIA DEL CANDIDATO UNINOMINALE COLLEGATO.

MODALITA DI ESPRESSIONE DEL VOTO

SE L'ELETTORE TRACCIA UN SEGNO SUL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO UNINOMINALE E UN SEGNO SU UN RETTANGOLO CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DI UNA LISTA CUI IL CANDIDATO NON SIA COLLEGATO, **IL VOTO È NULLO**, IN QUANTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NON È PREVISTO IL VOTO DISGIUNTO (ART.59-BIS DEL D.P.R. N.361/1957, COME NOVELLATO DALL' ART. 1, COMMA 21, DELLA LEGGE N.165/2017).

DOVE E COME SI RINNOVA LA TESSERA ELETTORALE CHE HA ESAURITO I DICHIOTTO SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO?

LA TESSERA ELETTORALE SI RINNOVA PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI RESIDENZA.

TALE UFFICIO RESTERÀ COMUNQUE APERTO DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 IL 23 E IL 24 SETTEMBRE E, NEL GIORNO DELLA VOTAZIONE, PER TUTTA LA DURATA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE, E QUINDI DALLE ORE 7 ALLE ORE 23

**PER CHI LAVORA FUORI DALLA PROPRIA REGIONE, IN ITALIA, VI È LA POSSIBILITÀ DI VOTARE IN UN SEGGIO DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA?
SE È POSSIBILE, QUALI DOCUMENTI OCCORRONO?**

LA LEGGE PREVEDE CHE POSSANO VOTARE IN ITALIA FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA SOLO ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI, COME QUELLI **RICOVERATI IN OSPEDALI E CASE DI CURA**, MILITARI, NAVIGANTI, I COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E LE FORZE DELL'ORDINE; INOLTRE I RAPPRESENTANTI DI LISTA, DESIGNATI DAI PARTITI, POSSONO VOTARE PRESSO IL SEGGIO IN CUI SVOLGONO TALI FUNZIONI QUALORA SIANO ELETTORI DELLO STESSO COLLEGIO PLURINOMINALE ALLA CAMERA E DELLA STESSA REGIONE AL SENATO.

PER GLI ELETTORI CHE, NON RIENTRANDO IN TALI CATEGORIE, PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO DEVONO RAGGIUNGERE IL COMUNE DI RESIDENZA RECANDOSI PRESSO IL PROPRIO SEGGIO DI ISCRIZIONE ELETTORALE, SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER VIAGGI IN TRENO, AEREO O NAVE.

QUALI SONO I DOCUMENTI DI IDENTITÀ DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL VOTO?

I DOCUMENTI DI IDENTITÀ DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL VOTO SONO QUELLI RICOMPRESI IN UNA DELLE TRE SEGUENTI CATEGORIE:

- 1) CARTA D'IDENTITÀ O ALTRO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE MUNITO DI FOTOGRAFIA, ANCHE SE SCADUTO, RILASCIATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- 2) TESSERA DI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DALL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA, PURCHÉ MUNITA DI FOTOGRAFIA E CONVALIDATA DA UN COMANDO MILITARE;
- 3) TESSERA DI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DA UN ORDINE PROFESSIONALE, PURCHÉ MUNITA DI FOTOGRAFIA.

COME PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO CHI SI TROVA RICOVERATO IN UN OSPEDALE?

L'ELETTORE CHE SIA DEGENTE IN UN OSPEDALE O CASA DI CURA È AMMESSO A VOTARE NEL LUOGO DI RICOVERO. A TAL FINE DEVE PRESENTARE AL SINDACO DEL COMUNE NELLE CUI LISTE ELETTORALI È ISCRITTO UN'APPOSITA DICHIARAZIONE RECANTE LA VOLONTÀ DI ESPRIMERE IL VOTO NEL LUOGO DI CURA E L'ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO DELLO STESSO LUOGO DI CURA COMPROVANTE IL RICOVERO.

TALE DICHIARAZIONE, DA INOLTARE PER IL TRAMITE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DEL SEGRETARIO DELL'ISTITUTO DI CURA, DEVE PERVENIRE AL SUDDETTO COMUNE NON OLTRE IL TERZO GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE, E CIOÈ NON OLTRE IL 22 SETTEMBRE 2022.

QUALI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI HANNO DIRITTO AD ESSERE ACCOMPAGNATI NELLA CABINA ELETTORALE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO?

POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTORALE SOLO GLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI CHE SIANO FISICAMENTE IMPEDITI NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO, E CIOÈ:

- I NON VEDENTI;
- GLI AMPUTATI DELLE MANI;
- GLI AFFETTI DA PARALISI O DA ALTRO IMPEDIMENTO FISICO DI ANALOGA GRAVITÀ.

- CIÒ PREMESSO, SONO AMMESSI AL VOTO ASSISTITO PRESSO IL SEGGIO GLI ELETTORI CHE, PRESENTANDO APPOSITA CERTIFICAZIONE SANITARIA, ABBIANO OTTENUTO, DA PARTE DEL COMUNE NELLE CUI LISTE ELETTORALI SONO ISCRITTI, L'INSERIMENTO SULLA PROPRIA TESSERA ELETTORALE DELL'ANNOTAZIONE DEL DIRITTO AL VOTO ASSISTITO MEDIANTE APPOSIZIONE DEL CODICE (AVD). POSSONO ANCHE ESSERE AMMESSI A VOTARE CON UN ACCOMPAGNATORE GLI ELETTORI IL CUI IMPEDIMENTO FISICO NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO SIA EVIDENTE.

QUALI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI HANNO DIRITTO AD ESSERE ACCOMPAGNATI NELLA CABINA ELETTORALE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO?

L'AMMISSIONE AL VOTO ASSISTITO NON È QUINDI CONSENTITA PER INFERMITÀ CHE NON INFLUISCONO SULLA CAPACITÀ VISIVA OPPURE SUL MOVIMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI, IVI COMPRESSE LE INFERMITÀ CHE RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE LA SFERA PSICHICA DELL'ELETTORE.

LE DISABILITÀ DI NATURA PSICHICA HANNO INFATTI RILEVANZA AI FINI DEL DIRITTO AL VOTO ASSISTITO SOLO QUANDO LA PATOLOGIA COMPORTI UNA MENOMAZIONE FISICA CHE INCIDA SULLA CAPACITÀ DI ESERCITARE MATERIALMENTE IL DIRITTO DI VOTO.

QUALI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI HANNO DIRITTO AD ESSERE ACCOMPAGNATI NELLA CABINA ELETTORALE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO?

SI PRECISA CHE NESSUN ELETTORE PUÒ ESERCITARE LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE PER PIÙ DI UN DIVERSAMENTE ABILE.

SULLA TESSERA ELETTORALE DELL'ACCOMPAGNATORE, ALL'INTERNO DI UNO DEGLI SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO, È FATTA APPOSITA ANNOTAZIONE DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO NEL QUALE L'ELETTORE DI FIDUCIA HA ASSOLTO A TALE COMPITO.

INFATTI IL PRESIDENTE, PRIMA DI CONSEGNARE LA SCHEDA, DEVE:

- 1) RICHIEDERE LA TESSERA ELETTORALE ANCHE ALL'ACCOMPAGNATORE DELL'ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO, PER ASSICURARSI CHE EGLI SIA ELETTORE E CHE NON ABBAIA GIÀ SVOLTO LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE;
- 2) ACCERTARSI, INTERPELLANDOLO APPOSITAMENTE, SE L'ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO ABBAIA LIBERAMENTE SCELTO IL SUO ACCOMPAGNATORE E NE CONOSCA IL NOME E COGNOME.

SONO PREVISTE MISURE PER AGEVOLARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI?

SÌ. GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, ISCRITTI IN SEZIONI ELETTORALI UBICATE IN EDIFICI NON ACCESSIBILI MEDIANTE SEDIA A RUOTE, POSSONO VOTARE IN QUALSIASI ALTRA SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE ALLESTITA IN UN EDIFICIO PRIVO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE.

TALI ELETTORI, PER POTER VOTARE, OLTRE ALLA TESSERA ELETTORALE, DEVONO PRESENTARE UNA DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI L'IMPOSSIBILITÀ O LA CAPACITÀ GRAVEMENTE RIDOTTA DI DEAMBULAZIONE, E PRECISAMENTE:

- UNA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE OPPURE;
- UNA COPIA AUTENTICA DELLA PATENTE DI GUIDA SPECIALE.

IL VOTO È ESPRESSO NELLA CABINA APPOSITAMENTE ALLESTITA PER GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

GLI ELETTORI RICOVERATI NEI REPARTI COVID-19 DELLE STRUTTURE SANITARIE POSSONO VOTARE NELLE SEZIONI OSPEDALIERE?

SÌ, POSSONO VOTARE NELLE SEZIONI OSPEDALIERE, PURCHÉ LE STRUTTURE CHE LI OSPITANO ABBIANO ALMENO 100 POSTI LETTO.

SE INVECE SONO RICOVERATI IN STRUTTURE CON MENO DI 100 POSTI LETTO, IL LORO VOTO VIENE RACCOLTO DA APPOSITI SEGGI SPECIALI CHE SI RECANO APPOSITAMENTE PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DI RICOVERO

GLI ELETTORI POSITIVI AL COVID-19 CHE SONO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE POSSONO VOTARE?

SÌ, POSSONO VOTARE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA FACENDO PERVENIRE AL SINDACO DEL COMUNE NELLE CUI LISTE SONO ISCRITTI, IN UN PERIODO COMPRESO TRA IL 10° E IL 5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- 1) UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VOLONTÀ DI ESPRIMERE IL VOTO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E RECANTE L'INDIRIZZO COMPLETO DI QUESTO;
- 2) UN CERTIFICATO, RILASCIATO DAL FUNZIONARIO MEDICO DESIGNATO DALLA ASL, IN DATA NON ANTERIORE AL 14° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE, CHE ATTESTI LA SOTTOPOSIZIONE A TRATTAMENTO DOMICILIARE O LA CONDIZIONE DI ISOLAMENTO PER COVID-19.

IL LORO VOTO È RACCOLTO DA APPOSITI “*SEGGI SPECIALI*”

COME DEV'ESSERE REDATTA LA DICHIARAZIONE DI OPZIONE DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO?

LA DICHIARAZIONE DI OPZIONE, REDATTA SU CARTA LIBERA E NECESSARIAMENTE CORREDATA DI COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO DELL'ELETTORE, DEVE IN OGNI CASO CONTENERE L'INDIRIZZO POSTALE ESTERO CUI VA INVIATO IL PLICO ELETTORALE ED UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DELL' ART.4-BIS DELLA LEGGE N.459/01 (PRESENZA PREVISTA ALL'ESTERO PER ALMENO TRE MESI PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE).

LA DOMANDA DEVE RITENERSI VALIDAMENTE PRODOTTA ANCHE SE L'INTERESSATO NON SI TROVI GIÀ ALL'ESTERO AL MOMENTO DELLA DOMANDA STESSA, PURCHÉ IL PERIODO PREVISTO DI TEMPORANEA PRESENZA ALL' ESTERO COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE.

UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO CHE, PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O CURE MEDICHE, SI TROVI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO IN UNA LOCALITÀ DIVERSA DA QUELLA NELLA QUALE È RESIDENTE PUÒ VOTARE ALL'ESTERO NEL POSTO IN CUI È AL MOMENTO TEMPORANEAMENTE DOMICILIATO?

SÌ, PUÒ VOTARE PRESENTANDO DOMANDA AL COMUNE COME ELETTORE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO. RICEVUTA LA CONSEGUENTE COMUNICAZIONE DAL COMUNE, QUESTO MINISTERO PROVVEDERÀ A CANCELLARLO DALL'ELENCO ELETTORI DELLA SEDE CONSOLARE DI RESIDENZA E AD ISCRIVERLO IN QUELLO DELLA SEDE DI TEMPORANEA PRESENZA

SI PUÒ ACCEDERE NELLA CABINA ELETTORALE CON IL TELEFONO CELLULARE?

NO. IL TELEFONO CELLULARE DEV'ESSERE CONSEGNATO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PRIMA DI ENTRARE NELLA CABINA ELETTORALE SONO PREVISTE SANZIONI PER COLORO I QUALI NON SI ATTENGONO A TALE DISPOSIZIONE

NEL CASO IN CUI L'ELETTORE SI RENDA CONTO DI AVERE SBAGLIATO, PUÒ SOSTITUIRE LA SCHEDA E RIPETERE LA VOTAZIONE?

SÌ, SECONDO LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA, L'ELETTORE CHE SI RENDE CONTO DI AVER SBAGLIATO NEL VOTARE PUÒ CHIEDERE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI SOSTITUIRE LA SCHEDA STESSA, POTENDO ESPRIMERE NUOVAMENTE IL PROPRIO VOTO.

A TAL FINE, IL PRESIDENTE GLI CONSEGNERÀ UNA NUOVA SCHEDA, INSERENDO QUELLA SOSTITUITA TRA LE SCHEDE DETERIORATE.

Slides elaborate dall'Ufficio Legale FNP CISL

Fonti: <https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-elezioni-politiche-2022>
Interno.gov.it